

**Ordinanza del DFI
sulla cartella informatizzata del paziente
(OCIP-DFI)**

Versione del 04.07.2017 per la consultazione

Modifica del ... dicembre 2017

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
ordina:*

I

L'allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2018.

... dicembre 2017

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato 4
(art. 4)

Formati di scambio

1 Prescrizioni generali

- 1.1 Per la cartella informatizzata del paziente valgono i seguenti formati di scambio:
- cartella di vaccinazione informatizzata (numero 3.1);
 - cartella farmacologica informatizzata (numero 3.2);
 - referto di laboratorio elettronico (numero 3.3).
- 1.2 Un formato di scambio è composto da:
- informazioni amministrative;
 - informazioni mediche.
- 1.3 Per la registrazione dei dati delle singole unità d'informazione valgono i seguenti gradi di obbligatorietà:
- O** (per OBBLIGATORIO) significa: registrazione obbligatoria;
 - F** (per FACOLTATIVO) significa: registrazione facoltativa.

2 Informazioni amministrative

- 2.1 La rappresentazione delle informazioni amministrative è retta da:
- CDA-CH: specifica sullo scambio elettronico di documenti medici in Svizzera, release 2, fase 1, versione 1.2 del 27 gennaio 2009;
 - CDA-CH-II: specifica per la creazione di modelli per la Health Level 7 Clinical Document Architecture, release 2, fase 2, versione 1.2a del 1° ottobre 2011.¹
- 2.2 Le informazioni amministrative comprendono:

¹ Gli standard CDA-CH possono essere consultati gratuitamente presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna, www.ehealth.admin.ch o presso HL7 Benutzergruppe Schweiz, Oberstrasse 222, 9014 San Gallo, www.hl7.ch.

2.2.1 i dati relativi al documento:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Numero d'identificazione del documento	O
Tipo del documento: si devono usare i metadati di cui al numero 2.11 dell'allegato 3	O
Lingua del documento: si devono usare i metadati di cui al numero 2.7 dell'allegato 3	O
Titolo del documento: si devono usare le designazioni del documento di cui al numero 3	O
Data di creazione	O
Grado di riservatezza: si devono usare i metadati di cui al numero 2.4 dell'allegato 3	O
Versione	O

2.2.2 i dati relativi al paziente:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Cognome e nomi	O
Data di nascita	O
Sesso	O
Numero d'identificazione: non è consentito utilizzare il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 ² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, né il numero d'identificazione del paziente di cui all'articolo 4 della legge federale del 19 giugno 2015 ³ sulla cartella informatizzata del paziente.	
Indirizzo(i)	F

2.2.3 i dati relativi all'autore:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Cognome e nomi	O
Identificatore	O
Struttura sanitaria	O

² RS 831.10

³ RS 816.1

Si devono impiegare gli stessi dati che sono stati inseriti nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l'articolo 41 dell'OCIP.

2.2.4 i dati relativi al destinatario:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Cognome e nomi	F
Identificatore	F
Struttura sanitaria	F

Questi dati devono essere registrati solo per il referto di laboratorio elettronico.

Si devono impiegare gli stessi dati che sono stati inseriti nel servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute secondo l'articolo 41 OCIP.

3 Informazioni mediche

3.1 Per la cartella di vaccinazione informatizzata vale:

3.1.1 l'implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-VACD⁴;

3.1.2 le informazioni comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Vaccinazioni somministrate con:	O
- nome del preparato	
- dosaggio	
Elenco dei problemi	F
Patologie precedenti/anamnesi	F
Allergie e intolleranze	F
Referti di laboratorio rilevanti	F
Gravidanze	F
Età gestazionale del nascituro	F

⁴ La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultata sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Raccomandazioni di vaccinazione	F
Osservazioni	F

3.2 Per la cartella farmacologica informatizzata vale:

3.2.1 l'implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-EMED⁵;

3.2.2 il formato di scambio comprende i documenti:

- a. panoramica della terapia farmacologica (numero 3.2.3),
- b. ricetta elettronica (numero 3.2.4),
- c. dispensazione elettronica (numero 3.2.5),
- d. decisione terapeutica (numero 3.2.6),
- e. commento sulla terapia farmacologica (numero 3.2.7).

3.2.3 le informazioni della panoramica della terapia farmacologica comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Medicamento con:	O
- nome del preparato	
- nome del principio attivo	
- dose per principio attivo	
- forma galenica	
- dose per unità	
- dosaggio	

⁵ La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultata sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.

3.2.4 le informazioni della ricetta elettronica comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Medicamento con:	O
- nome del preparato	
- nome del principio attivo	
- dose per principio attivo	
- forma galenica	
- dose per unità	
- numero di confezioni	
- dimensione della confezione	
- dosaggio	

3.2.5 le informazioni della dispensazione elettronica comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Medicamento con:	O
- nome del preparato	
- nome del principio attivo	
- dose per principio attivo	
- forma galenica	
- dose per unità	
- ripetibilità di ogni medicamento	
- dosaggio	
- schema di applicazione	
- durata dell'applicazione	

3.2.6 le informazioni della decisione terapeutica comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Medicamento con:	O
- nome del preparato	
- nome del principio attivo	
- dose per principio attivo	
- forma galenica	
- dose per unità	
- dosaggio	

3.2.7 le informazioni del commento sulla terapia farmacologica comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Commento sulla terapia farmacologica	O

3.3 Per il referto di laboratorio elettronico vale:

3.3.1 l'implementazione tecnica deve avvenire secondo la specifica dettagliata CDA-CH-LREP⁶;

3.3.2 le informazioni comprendono:

Unità d'informazione	Grado di obbligatorietà
Referto di laboratorio	O
Segni vitali	F
Altre osservazioni rilevanti	F

⁶ La specifica dettagliata del formato di scambio non è pubblicata nella RU. Può essere ottenuta presso l'UFSP, Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berna o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Si rinuncia alla traduzione nelle lingue ufficiali.